

Pubblicato il 27/05/2026

N. 01550 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00495/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 495 del 2026, proposto dal Comune di Alimena, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Puntarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo, alla via della Libertà n. 39;

contro

Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;

nei confronti

Giovanni Di Gangi, Rosaria Geraci e Gino Macaddino, rappresentati e difesi dall'avvocato Renzo Briguglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Rosario Musso, Salvatore Scelfo, Massimiliano Cipriano, Maria Grazia Stella, non costituiti in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio illegittimamente serbato dalla Presidenza della Regione Siciliana nonché dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in relazione al procedimento attivato dal Comune di Alimena e volto all'adozione del decreto di dichiarazione di decadenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 53, comma 3 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 6/1955 così come richiamato dalla L.R. n. 16/1963 e alla conseguente nomina del Commissario straordinario che a tale dichiarazione consegue ai sensi dell'art. 55 del medesimo D.P.R.S.;

nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di provvedere, mediante l'adozione di un decreto espresso;

nonché per la condanna dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché della Presidenza della Regione Siciliana, a pronunciarsi entro il termine che l'Ecc.mo Tribunale riterrà di fissare, adottando i provvedimenti di competenza conseguenti alla decadenza del Consiglio comunale del Comune di Alimena.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, di Giovanni Di Gangi, Rosaria Geraci e Gino Macaddino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2026 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. - Con il ricorso in esame, proposto ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm., notificato e depositato il 28 febbraio 2026, il Comune di Alimena - ente locale della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, dotato di un Consiglio comunale composto da dieci consiglieri - ha impugnato il silenzio asseritamente serbato dalla Presidenza della Regione Siciliana nonché dall'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in relazione al procedimento attivato dallo stesso Comune e volto all'adozione del decreto di dichiarazione di decadenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 53, comma 3 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 6/1955 così come richiamato dalla L.R. n. 16/1963 e alla conseguente nomina del Commissario straordinario che a tale dichiarazione consegue ai sensi dell'art. 55 del medesimo D.P.R.S.

Esponde al riguardo che:

- a seguito delle dimissioni nel corso dell'anno 2025 di sei consiglieri comunali, il numero dei consiglieri in carica si riduceva a quattro unità e dunque per il Consiglio comunale risultava impossibile sia il raggiungimento del *quorum* strutturale necessario per la valida costituzione dell'organo, sia la sua ricostituzione mediante surroga, anche in considerazione dell'esaurimento delle liste elettorali cui attingere;

- con Determinazione Sindacale n. 32 del 29.12.2025, il Sindaco del Comune di Alimena, preso atto del verificarsi dell'ipotesi di decadenza del Consiglio comunale prevista dall'art. 53, comma 3, della L.R. n. 16/1963, chiedeva l'attivazione degli adempimenti di competenza della Regione Siciliana ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- con successiva nota prot. n. 161 del 09.01.2026, il Sindaco del Comune di Alimena quindi richiedeva formalmente alla Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 e 55 del D.P.R.S. n. 6/1955 così come richiamato dalla L.R. n. 16/1963, di procedere alla nomina di un Commissario straordinario, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente;
- l'Amministrazione regionale, lungi dal provvedere con un provvedimento espresso, con nota prot. n. 858 del 19.01.2026, invitava il Consigliere anziano a convocare il Consiglio comunale al fine di comporre la questione delle surroghe delle consigliere D'Anna Arianna e Mascellino Maddalena preannunciando, in caso di persistente inerzia, l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 44/1991;
- la suddetta convocazione non aveva esito utile;
- pur in pendenza del descritto obbligo di provvedere ex artt. 53 e 55 della L.R. n. 16/1963 e senza, quindi, definire in alcun modo il procedimento, la Regione Siciliana attivava il potere sostitutivo di cui all'art. 24 della L.R. n. 44/1991 adottando il Decreto Assessoriale n. 70 del 19.02.2026, impugnato dal Comune con autonomo ricorso (R.G. 496/2026) pendente presso questo TAR.

Avverso la denunciata inerzia serbata dall'Amministrazione regionale intimata, il Comune ricorrente ha dedotto la censura di *"violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. 241/90 connesso agli artt. 53 e 55 d.p.r.s. n. 6/1955"*: ai sensi, delle norme richiamate, il decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, recante la formale dichiarazione di decadenza del

Consiglio comunale, nonché la nomina del Commissario straordinario, avrebbe dovuto essere adottato entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente, tutt'al più, dal 29.12.2025; il procedimento amministrativo avrebbe dovuto essere concluso entro e non oltre il 27 febbraio 2026, mentre, allo stato, esso risulterebbe privo di definizione in violazione dell'obbligo legale di provvedere imposto all'Amministrazione regionale.

Ha, quindi, chiesto:

- la declaratoria di illegittimità del silenzio come descritto;
- la condanna della Presidenza della Regione Siciliana e dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica alla conclusione del procedimento che le amministrazioni resistenti avrebbero dovuto avviare d'ufficio a decorrere dal 29/12/2025 volto all'emanazione del decreto di decadenza del Consiglio comunale ex art. 53 D.P.R.S. n. 6/1955 e di nomina del Commissario Straordinario ex art. 55 D.P.R.S. n. 6/1955.

2. – Si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana e l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica nonché i consiglieri comunali Di Gangi Giovanni, Geraci Rosaria e Macaddino Gino i quali hanno depositato memorie e documenti.

3. - Con memoria in vista della camera di consiglio la difesa erariale ha eccepito: a) l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del Sindaco di Alimena ad ottenere l'accertamento dell'obbligo della Regione di dichiarare la decadenza del Consiglio comunale di Alimena; b) l'insussistenza del silenzio-inadempimento per avvenuta adozione del provvedimento espresso a conclusione del procedimento; c) l'insussistenza dell'obbligo di adottare il decreto di decadenza invocato dal ricorrente; d) l'inesistenza del presupposto normativo della decadenza. e) l'infondatezza dell'argomento relativo alla pretesa impossibilità di raggiungere il numero legale; f)

l'inammissibilità della domanda di condanna all'adozione del provvedimento ex art. 31, comma 3, c.p.a..

Il Comune ricorrente ha replicato a tale scritto difensivo, evidenziando che il Sindaco nel presente giudizio ha agito quale legale rappresentante dell'Ente, nell'esercizio delle prerogative processuali dell'amministrazione comunale, e non già quale portatore di un interesse personale o politico; inoltre, a prescindere dall'attività posta in essere dalla resistente Amministrazione e richiamata dalla difesa erariale nelle proprie difese, resterebbe comunque integralmente inadempito l'obbligo di provvedere sull'istanza ex art. 53 D.P.R.S. n. 6/1955; infine sarebbe senz'altro ammissibile una pronuncia sulla fondatezza della pretesa ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., trattandosi di attività vincolata, priva di spazi di scelta alternativa.

4. – Alla camera di consiglio del giorno 12 maggio 2026, uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale, sono stati resi brevi chiarimenti. Ciascun difensore presente ha insistito nelle proprie conclusioni, e la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. – Viene in decisione il ricorso promosso ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm., con il quale il Comune di Alimena ha impugnato il silenzio asseritamente serbato dalla Presidenza della Regione Siciliana e dall'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica in ordine alla richiesta di definizione del procedimento avviato ex art. 53, comma 3, della L.R. n. 16/1963, volto alla declaratoria di decadenza del Consiglio comunale e alla conseguente nomina del Commissario straordinario.

2. – Il Collegio ritiene di prescindere dall'esame dell'eccezione in rito sollevata dalla resistente Amministrazione regionale atteso che ricorso avverso il silenzio inadempimento è palesemente infondato per le ragioni che si andranno ad illustrare.

È innanzitutto necessario ricostruire, seppure brevemente, gli atti posti in essere dalla predetta Amministrazione, richiamando in particolare il Decreto n. 70 del 19 febbraio 2026, prot. n. 1627/2026 con il quale il Presidente della Regione - Assessore ad interim delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha nominato il Commissario *ad acta* dott. Giuseppe Petralia per effettuare le surroghe dei Consiglieri comunali dimissionari del Comune di Alimena.

Nel giudizio proposto dal Comune odierno ricorrente avverso il suddetto decreto (R.G. 496/2026), questo Tribunale non ha ritenuto – seppure solo in sede cautelare – *“meritevoli di positivo apprezzamento i profili con cui il Comune assume che l’Assessorato resistente avrebbe dovuto definire prioritariamente il procedimento di declaratoria di scioglimento del Consiglio comunale ex artt. 53 e 55 D.P.R.S. n. 6/1955 (avviato dal Comune medesimo con la nota del Sindaco prot. n. 161 del 9 gennaio 2026) e solo successivamente – in caso di rigetto – valutare l’esercizio del potere sostitutivo ex art. 24 della L.R. 44/1991”*, evidenziando in particolare che *“dagli atti di causa si evince piuttosto come il Servizio Ispettivo del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, lungi dall’aver “obliterato” il suddetto procedimento di decadenza, abbia correttamente ritenuto – avuto riguardo al disposto dell’art. 53, comma 4, della L.R. 16/1963 (come interpretato dalla prevalente giurisprudenza in relazione all’art. 11, comma 2, L.R. n. 3571/1997) – che la mancata effettuazione delle surroghe possibili impedisse pregiudizialmente l’accertamento della sussistenza dei presupposti per la decadenza”* (ordinanza del 25 marzo 2026 n. 160).

Ebbene in questa sede risulta evidente che una volta acquisita la sopra citata richiesta del Sindaco prot. n. 161/2026, il Servizio Ispettivo del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali ha avviato e definito il procedimento, adottando la nota prot. n. 858 del 19 gennaio 2026, entro il termine di sessanta giorni di cui all’art. 53, comma 5, L.R. n. 16/1963 invocato dal Comune.

Con tale nota sono state definite le questioni sottoposte all'esame dell'organo di vigilanza. In particolare è stato compiutamente esaminato il presupposto normativo invocato dal Sindaco di Alimena ed è stato escluso, alla luce del combinato disposto dell'art. 11, comma 2, L.R. n. 35/1997 e dell'art. 53, comma 3, L.R. n. 16/1963, nonché della sentenza C.G.A.R.S. n. 793/2024, che ricorressero i presupposti per la declaratoria di decadenza del Consiglio. Il Servizio Ispettivo ha accertato dunque che l'obbligo di procedere alle surroghe dei consiglieri surrogabili (D'Anna e Mascellino) non era stato soddisfatto e che esso costituiva *prius logico-giuridico* ineludibile rispetto a qualsiasi dichiarazione di decadenza.

Tale determinazione, oltre a essere stata notificata formalmente al Sindaco è stata successivamente recepita dall'organo di vertice mediante il summenzionato decreto n. 70 del 19 febbraio 2026, oggetto come detto di separato gravame, da parte del Comune che ne richiama espressamente il contenuto *per relationem*.

In definitiva, ad avviso del Collegio il procedimento avviato dal Comune ha visto una compiuta definizione senza che possa configurarsi la dedotta inerzia dell'Amministrazione regionale intimata.

In particolare non appaiono condivisibili le deduzioni svolte dalla difesa del Comune in ordine alla non imputabilità di tale decreto al Presidente della Regione - che lo ha invece adottato e sottoscritto nella duplice veste, in quel momento rivestita, di Presidente della Regione ed Assessore ad interim delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – ed all'asserito mancato riscontro della richiesta di adozione del decreto di decadenza del Consiglio comunale con nomina di un commissario straordinario, smentito dalla citazione della nota del Servizio Ispettivo prot. n. 858 del 19.01.2026 che da detta richiesta prendeva le mosse per concludere in senso negativo al suo accoglimento con adozione della diversa soluzione di nomina del Commissario per le operazioni di possibile surroga.

3. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. deve essere rigettato.

4. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle parti costituite nella misura determinata in dispositivo, ponendole a carico del Comune di Alimena. Nulla si dispone, invece, nei confronti delle altre parti non costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il Comune di Alimena al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori, di cui € 750,00 oltre accessori in favore dell'Avvocatura dello Stato distrattaria per legge ed € 750,00 oltre accessori in favore dei Sig.ri Di Gangi Giovanni, Geraci Rosaria e Macaddino Gino; nulla spese per le altre parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore

Fabrizio Giallombardo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Francesco Mulieri

IL PRESIDENTE

Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO